

N. R.G. 849/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Prima sezione CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. _____ promosso da:

_____) con il patrocinio dell'avv. PEDONESE
TIZIANA elettivamente domiciliato in VIA DELLA VILLA DEMIDOF 75 50127 FIRENZE
presso il difensore avv. D'ANTONA MASCIA

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'INTERNO con il patrocinio dell'avv. MASSIDDA FRANCESCO
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 1 FIRENZE presso il difensore avv. MASSIDDA
FRANCESCO

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE** con il patrocinio dell'avv. MASSIDDA FRANCESCO elettivamente
domiciliato in VIA CAVOUR 1 FIRENZE presso il difensore avv. MASSIDDA FRANCESCO

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Paolo Masetti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/02/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 22.1.2015 da
nei confronti del provvedimento emesso il 3.12.2014 e notificato il 23.12.2014 con il quale la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze ha
respinto la sua domanda di protezione

1. I fatti rappresentati dal ricorrente.

Il ricorrente dichiarava davanti alla Commissione di essere un cittadino ghanese appartenente alla
tribù *degati* e professante la religione cristiana cattolica; di essere nato e di aver trascorso la
maggior parte della sua vita a Wa – dove si ristabiliva con la madre, il fratello e le tre sorelle, dopo
un periodo di permanenza a Takhwa, a seguito del decesso del padre avvenuto nel 1999 – facendo il
muratore; di avere lasciato il Ghana il 3 maggio 2012 a causa del suo orientamento omosessuale ed
in particolare per il timore di essere ucciso dai membri della comunità del suo villaggio, dopo avere
appreso da un amico che un abitante del luogo lo aveva visto in atteggiamenti intimi con il suo
partner (di nome Kouassi) e lo aveva riferito alla comunità, che aveva l'intenzione di ucciderlo.
Riferiva di essere fuggito in Nigeria e di essersi successivamente recato in Libia per poi fare



ingresso in Italia nel maggio 2014; di temere in caso di rientro in patria di essere ucciso o imprigionato a vita per la sua omosessualità.

La Commissione non reputava credibile il racconto del ricorrente e non riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Nel ricorso il ricorrente ha censurato le motivazioni della decisione e, sulla scorta anche della situazione di repressione dell'omosessualità a proprio dire esistente in Ghana, ha insistito per l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria o in subordine per l'accertamento dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non è intervenuto benché avvisato.

All'udienza del 2.2.2017 il ricorrente, sentito in interrogatorio libero, ha reso le seguenti dichiarazioni: *“Ho 26 anni, sono nato in Ghana a Wa, con la mia famiglia mi sono trasferito a Takwa, poi quando mio padre è morto siamo tornati a Wa. E' successo nel 1999, da quel momento sono rimasto a Wa. Ogni tanto andavo a Kumasi, un'altra città, a lavorare come muratore. Anche a Wa lavoravo come muratore e come agricoltore. Sono di religione cristiana come tutta la mia famiglia. Ho conosciuto un amico, che si chiama Kouessi, lavoravamo insieme come muratori, abbiamo avuto una relazione. Io prima di averlo conosciuto non avevo capito di essere gay, è successo stando insieme a lui. Lo stesso vale per lui. Abbiamo capito entrambi di essere gay stando a contatto. Prima non avevo avuto altre esperienze. La mia famiglia non sapeva che ci vedevamo, io non glielo avevo detto. Kouessi aveva 23 anni quando ci siamo conosciuti, nel 2011. Ci siamo piaciuti subito. Anche lui è cristiano. Non frequentavamo altri omosessuali, vivevamo in segreto la nostra relazione. Anche lui viveva a Wa. Non lo avevamo detto a nessuno perché in Ghana non è permesso, se qualcuno ti sente che stai facendo una cosa così è un rischio per te. La nostra relazione è iniziata a dicembre 2011 ed è andata avanti per cinque mesi. Qualcuno ci ha scoperto e ha denunciato tutto al capo del villaggio, il villaggio si chiama Nandom. Non so chi ci ha visto. Il capo del villaggio ha mandato della gente a casa mia. Un mio amico mi ha avvisato che il capo del villaggio stava mandando queste persone, quindi io sono scappato. Il mio amico mi ha avvisato con il cellulare, io mi trovavo a casa. Sono uscito senza dire nulla alla mia famiglia, prima sono andato a Kumasi, dopo ad Aflao ma la frontiera era chiusa, quindi sono andato in Nigeria. Dopo ho chiamato mia madre che mi ha confermato che della gente era venuta a casa a cercarmi, che avevano rotto i vetri di casa. Mia madre mi chiese cosa era successo ed io le spiegai tutto, lei si arrabbiò. Poi in Nigeria ho trovato degli amici ghanesi, abbiamo lavorato insieme, vendevamo cibo per strada; un giorno un altro amico che vendeva una bibita la portò da noi. I miei amici hanno consumato questa bibita, io no, due persone sono morte. Quando è successa questa cosa, io sono scappato dalla casa dove dimoravo per paura di essere arrestato. Preciso che l'amico che mi ha avvisato non sapeva che fossi gay, lo ha saputo, come il resto della comunità, quando c'è stata questa denuncia. La mia famiglia la sento ancora, mia madre ha accettato il fatto che sono gay, ma mi ha detto che non posso ritornare perché continuano a cercarmi. Kouessi non lo sento più, non so se è scappato e se gli è successo qualcosa. L'ho chiamato quando stavo scappando per avvisarlo. Ho provato a chiamarlo in seguito ma il numero non è più raggiungibile”.*

2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

Ai sensi degli artt. 2 lett. e) del d.lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

In base all'art. 7 del suddetto decreto, ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:



a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Ad avviso di questo giudice, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato merita accoglimento.

Giova premettere, in via generale, che, sebbene il richiedente protezione non sia esonerato dalla prova dei fatti posti alla base della domanda, la Suprema Corte insegna che il suo onere probatorio si prospetta come 'attenuato' in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione il che significa che va adempiuto con la necessaria cooperazione dell'A.G. tramite tutti i mezzi a disposizione di questa per reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei requisiti di cui sopra, e che, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente dovrà comunque valutarsi la credibilità intrinseca del suo racconto concedendogli "*il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario*" (cfr. Cass. Sez. Un. 27310/2008). Tale impostazione appare confermata dal rafforzamento del carattere "officioso" dell'istruttoria nei procedimenti *de quibus*, così come stabilito dal d.lgs. 159/2011 ("Semplificazione dei Riti") che, nel disciplinare l'impugnativa avanti all'A.G. assoggettandola al rito sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c., dispone al comma 8 dell'art. 19 che "*il giudice può procedere di ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia*". In sintesi, il giudice deve valutare l'attendibilità del racconto del richiedente la protezione sia sotto il profilo "soggettivo" (verificando l'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto) che sotto quello "oggettivo" (coerenza con gli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 d.lgs. 28/2008) (cfr. Cass. Ord. 17576/2010).

Ora dal punto di vista della credibilità soggettiva, il racconto del ricorrente è apparso, nel complesso, coerente. Invero la confusione e contraddittorietà rimarcata dalla Commissione su alcuni dettagli della storia narrata (v. il provvedimento di rigetto impugnato) non pare di tale gravità da rendere inverosimile la sostanza di quanto riferito. E ciò sia perché va considerato lo stato di comprensibile imbarazzo del giovane nel dover riferire nei particolari la scoperta della propria omosessualità; sia perché la concitazione dei momenti della fuga dal villaggio, così come descritta, può aver ingenerato un ricordo confuso nello stesso ricorrente riguardo al momento esatto in cui ebbe a ricevere la telefonata dall'amico che lo avvisava del pericolo (si consideri anche che l'audizione davanti alla Commissione avveniva ad oltre due anni di distanza dagli eventi narrati); sia, ancora, perché non può pretendersi dal ricorrente, considerata la sua età e la sua condizione socio-culturale, l'esatta conoscenza della pena applicabile, secondo la legislazione ghanese, alle persone che intrattengono una relazione omosessuale, essendosi comunque lo stesso mostrato ben consapevole del rischio di una lunga carcerazione. Milita a favore della veridicità del racconto anche l'apparente assenza di motivazioni di altro genere (ad esempio economiche) che avrebbero potuto indurre il ragazzo ad abbandonare il paese e i suoi stretti familiari: difatti egli ha riferito che in patria lavorava come muratore e non ha fatto accenno a difficoltà economiche della famiglia complessivamente considerata.



La verifica oggettiva, poi, conferma tutti i timori del richiedente protezione.

Il Ghana è governato da dicembre 2016 da un nuovo presidente [<http://it.euronews.com/2016/12/10/ghana-afuko-addo-e-il-nuovo-presidente>] ed è considerato, rispetto agli altri stati della zona, e della stessa Africa, una democrazia stabile. Ma stabilità politica non necessariamente corrisponde a rispetto dei diritti umani, specie per quel che riguarda gli individui, uomini e/o donne, omosessuali.

Dal 2011, anno in cui si svolgevano le vicende personali del ricorrente, ad oggi, in quasi tutti i rapporti annuali di Amnesty sul Ghana, c'è una voce specifica dedicata alla questione dei diritti degli omosessuali nel paese: Rapporto 2012 (<http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Ghana.pdf>: Sono continuate le violazioni dei diritti umani contro persone sospettate di relazioni omosessuali. Il 20 luglio, Paul Evans Aidoo, ministro della Regione Occidentale, ha ordinato alle forze di sicurezza di arrestare tutti gli uomini gay e le donne lesbiche nell'ovest del paese e ha esortato i proprietari terrieri e i locatori a denunciare chiunque sospettassero di essere gay o lesbica); Rapporto 2013 (http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Ghana_1.pdf: rapporti sessuali tra persone adulte consenzienti dello stesso sesso è rimasto un reato previsto dal codice penale del Ghana. Nel paese hanno continuato a verificarsi violenze contro le persone sospettate di relazioni omosessuali. A marzo, alcuni giovani nella comunità di James Town di Accra hanno interrotto una cerimonia di matrimonio tra due donne e le hanno aggredite assieme agli invitati. Le donne sono state in seguito arrestate e detenute presso la stazione di polizia di James Town per "pratiche illegali"); Rapporto 2015-2016 (<http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Ghana.pdf>: Le relazioni sessuali consensuali tra uomini sono rimaste reato e ci sono stati numerosi episodi di discriminazione, violenza e vessazione da parte della polizia contro persone Lgbti).

La situazione non mostra evidentemente miglioramenti, anzi, alla luce dei rapporti consultati, si possono sottolineare in particolare tre elementi significativi:

- il fatto che basti anche solo un sospetto di omosessualità per essere oggetto di discriminazione;
- il fatto che la repressione non si limiti a realtà relativamente arretrate come i villaggi ma che sia disposta a monte da forze di sicurezza o da organi di polizia;
- il fatto che l'omosessualità non sia percepita come una questione di costume o di tendenza ma sia addirittura considerata a livello giuridico un reato, come confermato anche dalla relazione Refworld per il 2012 [<http://www.refworld.org/country,COI,ILGA,ANNUALREPORT,GHA,50ae380e2,0.html> pg. 29: *unnatural carnal knowledge*]

A conferma di quanto detto, il Rapporto speciale di Freedom House dell'Agosto 2014 inserisce il Ghana tra i paesi "ostili" agli omosessuali e ribadisce che la persecuzione di questi individui non è una realtà dei soli paesi considerati non democratici ma anche di nazioni presentate come presunte democrazie [<https://freedomhouse.org/blog/lgbti-people-face-harsh-laws-both-free-and-unfree-countries>: Basic human rights in Ghana are guaranteed by the constitution and generally respected. However, the traditional religious society is uncomfortable with homosexuality, and the LGBTI community faces discrimination. The criminal code considers "unnatural" sexual intercourse to be a first-degree felony carrying a prison sentence of 5 to 25 years. In 2011, regional leader and lawmaker Paul Aidoo called on Ghana's intelligence services to track down and arrest all gay men and lesbians. He said, "All efforts are being made to get rid of these people in the society," adding that "once they have been arrested, they will be brought before the law." In addition to government officials, prominent religious figures in Ghana have condemned homosexuality]

In virtù di quanto sopra, è sensato il timore del ricorrente per un eventuale rimpatrio e sussistono dunque le condizioni per riconoscere allo stesso lo *status* di rifugiato.

3. Sulle spese di lite.



La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 d.P.R. 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

*

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a lo *status* di rifugiato;
- 2) nulla sulle spese;
- 3) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze;
- 4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.P.R. 115/2002.

Firenze, 2 marzo 2017

Il Giudice
dott. Paolo Masetti

